

STATUTO

DIOGENE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA REGINA ELENA
45

Numero REA: TA - 92168

Codice fiscale: 01713190732

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

Statuto della Diogene Società Cooperativa Sociale

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Taranto, la Società cooperativa di produzione di lavoro, servizi e sociale denominata "Diogene – Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini, nei modi indicati dalla legge n. 381 del 1991; operare nel campo dei servizi socio sanitari ed educativi, nonché mediante l'assunzione da persone fisiche, da amministrazioni statali, parastatali, da persone giuridiche pubbliche e private, da enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, di ogni qualsiasi attività produttiva o lavoro, nella quale realizzare l'inserimento lavorativo soprattutto dei giovani e delle persone svantaggiate come definite all'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381. Lo scopo della Cooperativa è quello di far ottenere ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuità di occupazione lavorativa, in qualsiasi forma ritenuta lecita dall'ordinamento e dal regolamento che sarà approvato dall'assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 della legge 142/2001 e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa si propone, infine, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nei limiti e con le modalità ammesse;
- la raccolta, lo studio e l'elaborazione di dati in genere, statistici e censuari; la formazione e l'elaborazione di carte tematiche; ricognizioni e documentazioni cartografiche, fotografiche, aereo-fotogrammatiche, satellitari; la ristrutturazione e l'organizzazione di archivi, di biblioteche e di musei;
- attività nel campo del recupero, ripristino e riorganizzazione dei beni ambientali; salvaguardia del territorio; attività di tutela e conservazione ecologica, quali ripulitura del territorio, delle spiagge e dei litorali in genere; la gestione di discariche pubbliche e private, impianti di depurazione acque, impianti di potabilizzazione acque; servizi di raccolta e smaltimento, mediante conferimento a discariche, di rifiuti solidi di origine domestica, industriale e commerciale; lo svuotamento dei cestini dei rifiuti posti in aree pubbliche; il trasporto, lo smaltimento e la depurazione delle acque di scarico ed attività affini, quali lo svuotamento e la pulizia di pozzi neri e fognature private e pubbliche;
- l'organizzazione e la gestione di aziende nei settori agricoltura, agriturismo, agroalimentare, zootecnia, itticoltura e acquacoltura;
- attività industriali ed artigianali in genere; manutenzioni civili ed industriali di carattere edile, elettrico, idraulico, stradale, termoidraulico, di falegnameria e carpenteria; riparazioni di reti idriche e fognanti; impianti elettrici, idraulici e di condizionamento; lavori di recinzione, pitturazioni civili e industriali; intonacatura, tinteggiatura, sabbatura, verniciatura, anche di cisterne di acqua potabile; laccatura, decorazioni e rivestimenti; posa in opera di pavimentazioni; messa in opera di rivestimenti esterni, quali guaine e materiale plastico; lavorazioni del legno, costruzione e restauro mobili; tappezzerie; attività sartoriali in genere; lavori di rilegatura, arte grafica, serigrafia, tipografia e litografia; lavori, anche artistici, su materiali particolari quali la ceramica, cuoio, rame, ecc.; gestione di officine di autoriparazione, lavaggi auto, autorimesse, parcheggi pubblici e privati; attività di floricoltura, giardinaggio, installazione, bonifica e manutenzione di verde pubblico e privato, rimboschimenti;
- l'erogazione di servizi in genere a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province e Regioni; il noleggio, con e senza conducente, di veicoli e natanti a qualsiasi propulsione, servizi di facchinaggio e manovalanza in genere; l'attività di custodia e vigilanza mobili ed immobili; servizi di lavanderia, stireria, tintoria; attività di trasporto di persone, anche portatori di handicap, e di merci per conto terzi; servizi di rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi; servizi di pulizie civili, industriali, ambientali, di condomini, comunità, negozi, uffici di enti pubblici e privati, di automezzi, vetture ferroviarie, autobus, navi ed ogni altro mezzo di trasporto; la preservazione igienica degli am-

bienti; disinfezioni e derattizzazioni per conto di enti pubblici e privati; la disinfezione di contenitori di acqua potabile; la pulizia di facciate di edifici con idrogetto, di monumenti e di giardini pubblici; la pulizia ed il lavaggio di strade, viali, parcheggi, cabine telefoniche; l'eliminazione della neve e del ghiaccio da strade, autostrade e piste aeroportuali; la manutenzione e la pulizia di strutture ospedaliere; la manutenzione e la pulizia di cimiteri; servizi pubblici di affissione, comprese scritte e cartelloni pubblicitari;

- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio; attività di somministrazione di alimenti e bevande; il commercio, l'importazione ed esportazione di prodotti di qualsiasi specie merceologica, sia nell'ambito comunitario che extracomunitario; l'intermediazione nelle operazioni commerciali ed industriali; la creazione e la gestione, anche per conto di enti pubblici e privati, di impianti ricettivi in genere, quali pubblici esercizi, centri termali, stazioni e colonie balneari e montane, campeggi, giardini e parchi gioco, ostelli, centri di gastronomia, centri di preparazione e confezionamento pasti; la creazione e la gestione di servizi mensa e ristorazione collettiva, servizi di catering, distributori automatici di alimenti, servizi generali di cucina e ristorazione; la creazione e la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di impianti e strutture necessari per l'espletamento di attività sociali;
- attività nel campo del recupero, ripristino e riorganizzazione dei beni culturali; la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture di carattere sociale e/o educativo quali parchi archeologici, aree di interesse archeologico, storico, artistico, architettonico, musei, mostre, ecc.; iniziative per la crescita e lo sviluppo del territorio; visite guidate a beni archeologici, storici, artistici, architettonici, ambientali; servizi di guide turistiche; la fornitura di servizi di assistenza specifica alle equipe di archeologi, speleologi e naturalisti, impegnate in spedizioni ed attività di ricerca nel territorio in cui opera la Cooperativa; la promozione, la realizzazione e la gestione di studi e ricerche in campo culturale, sociale, educativo e dell'emarginazione;
- attività integrate che riguardino due o più settori sopraelencati e altri servizi in ogni forma ed espressione.

Per l'efficace raggiungimento delle finalità sociali, coordinatamente alle tipologie di svantaggio e/o alle aree di intervento delle proprie attività di cui al punto b) dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 e con organizzazione amministrativa che consenta la netta separazione delle gestioni relativamente alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente per le attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 suddetto, la Cooperativa potrà svolgere attività di cui al punto a) e quindi:

- promuovere, organizzare e gestire servizi socio-sanitari di assistenza e promozione per minori, diversamente abili, anziani; offrire al giovane, al suo nucleo familiare, a chi versa in condizioni di disagio, malattia e non autosufficienza, consulenza sociale ed interventi domiciliari, anche di tipo infermieristico e di igiene; fornire assistenza ai consultori familiari ed ai centri specializzati per l'assistenza a tossicodipendenti ed emarginati o quanti altri ne avessero bisogno;
- promuovere, organizzare e gestire corsi scolastici, educativi di base, di formazione professionale ed artigianale, per operatori turistici, sociali;

corsi di musica, di teatro, di tecniche artistiche, di informatica, di agronomia; stage artistici.

La Cooperativa potrà stipulare convenzioni, partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni occorrenti per assumere ed erogare i servizi e svolgere le attività di cui all'oggetto sociale.

Essa, per la sua caratteristica di Cooperativa sociale, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte, da parte di enti internazionali, della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di qualsiasi altro ente pubblico, a favore della cooperazione sociale ed a tal fine richiedere contributi e finanziamenti pubblici, con le forme e le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.

La Cooperativa, infine, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o finalizzate al perseguimento degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- d) la Cooperativa, allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- e) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessione di mutui o partecipazioni;
- f) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei;
- g) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici.

Potrà aderire ed integrarsi con altre organizzazioni perseguenti le stesse finalità per il raggiungimento dello scopo sociale e non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di

fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci operatori e soci svantaggiati)

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci :

- le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali anche attuando scelte di coinvolgimento sociale (soci prestatori o soci lavoratori);
- i soggetti in terapia;
- tutti coloro che concorrono a sostenere la cooperativa con prestazioni varie di volontariato e non e gli enti collettivi (e persone giuridiche pubbliche o private), comunque in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che abbiano tra i loro scopi sociali finalità di promozione della persona umana e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali (soci volontari).

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

I soci sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci operatori;
- b) Soci svantaggiati;
- c) Soci sovventori;
- d) Soci volontari;
- e) Soci onorari.

Possono essere soci operatori le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'Autorità giudiziaria o per legge, che esercitino arti e mestieri attinenti all'oggetto sociale.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

I soci svantaggiati, di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, devono essere presenti nelle misure percentuali previste dalla vigente normativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 6 (Soci sovventori, volontari ed onorari)

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendano sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione dei soci sovventori è limitata fino al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I soci volontari prestano la loro attività gratuitamente e sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. La partecipazione dei soci volontari è disciplinata dalla legge 381/91. Ai soci volontari, ai sensi della legge 381/91, non si applicano i contratti collettivi, e le norme in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa Sociale per la totalità dei soci.

Possono acquisire la qualifica di soci onorari, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, le persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche persone non soci aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

I soci possono diventare lavoratori ed in tal caso:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Art. 7 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle

decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione per il socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 8 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

Nel caso di domanda presentata da persone svantaggiate, dovrà allegarsi la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione attestante la condizione di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) quote da sottoscrivere.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla

quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di esercitare in proprio attività identiche o affini a quelle della Cooperativa, di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

Le limitazioni per il socio ad avere rapporti di lavoro al di fuori della Cooperativa derivano:

- dal tipo di rapporto instaurato;
- da uno specifico patto di non concorrenza sottoscritto tra il socio e la Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 41 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Nel caso in cui il recesso pregiudichi l'attività sociale della Cooperativa ed il buon fine del lavoro affidato, il recesso avrà efficacia dal momento in cui il lavoro affidato sarà terminato ed andato a buon fine.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di quattro volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;
- g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
- h) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come previsto dall'art. 1455 del Codice Civile;
- i) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- j) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Nei casi indicati nelle lettere b) e d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione diverrà operativa soltanto se il socio si mantenga inadempiente, trascorso un mese da detto invito.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione unitamente al provvedimento di licenziamento.

Salva diversa volontà della Cooperativa, in caso di restrizione della libertà personale e/o comunque di pendenza di un procedimento penale per un

reato che preveda una pena edittale pari o superiore a tre anni di reclusione, il rapporto societario rimane sospeso, così come il rapporto di lavoro, qualunque esso sia, sino alla definizione del procedimento.

Negli altri casi di procedimento penale, il Consiglio di Amministrazione può sospendere cautelativamente il socio sia dal rapporto associativo che da quello di lavoro, quando ciò si renda opportuno, anche in considerazione delle mansioni attribuite al socio ed al tipo di reato contestatogli.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 41 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 41 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, lett. C), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano

nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci deceduti od esclusi od degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 17 (Soci lavoratori)

Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 25, estensibili anche ai lavoratori ausiliari, in quanto applicabili.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio medesimo ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci; detto trattamento

deve, in ogni caso, avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio Cooperativa e, pertanto, con le esigenze sociali.

Il Regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Infine, il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Art. 18 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di €. 25,82.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di €.25,82.

Art. 20(Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in re-

lazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue);
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 24 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Il versamento delle quote sociali può essere effettuato a rate e precisamente:

- almeno il 20% (venti per cento) all'atto della sottoscrizione;
 - il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.
- La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti di capitale sociale stabiliti dall'Assemblea.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 25 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità

prevalente.

Art. 26 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 27 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 28 (Assemblea)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo (*nella sede sociale o altrove purchè in Italia*), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

I soci onorari partecipano alle assemblee della Cooperativa con voto consultivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro i sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano; inoltre tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

Art. 29 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3. procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8. provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, in un incontro fissato entro i dieci giorni antecedenti l'Assemblea che deve discuterli.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Cooperativa, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 31 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 (*massimo 5*) voti, in relazione dell'ammontare della quota.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 3 soci.

I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi ne è regolarmente delegato ed ha al massimo 5 voti.

Art. 33 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 34 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci sovventori ed i soci svantaggiati, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori.

L'Organo amministrativo può essere nominato a tempo indeterminato, fino a dimissione o revoca, ovvero a tempo determinato, per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 35 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni redatte nei termini previsti dall'art. 2 della legge n. 59/92;
- compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere operazioni presso Uffici Postali ed Istituti di Credito quali affidamenti, operazioni di conto corrente, anche allo scoperto, sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà, attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nominare il Direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- assumere e licenziare il personale della Cooperativa, fissando le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati alla Assemblea generale.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi

componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 36 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori o il direttore, oppure loro parenti ed affini al terzo grado.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente; nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Art. 37 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 38 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 39 (Rappresentanze)

L'Amministratore unico o il Presidente del consiglio hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo ammini-

strativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deliberazione dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 40 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia.

I Sindaci effettuano gli accertamenti periodici stabiliti per legge, ma possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; di ogni ispezione anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Inoltre, i sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di Amministrazione ed alle assemblee; l'assenza ingiustificata per due volte causa la decadenza dall'ufficio.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 41 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,

Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 42 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 10.000,00 (diecimila virgola zerozero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalle Camere arbitrali promosse dalla Camera di Commercio di Taranto o dalla Confcooperativa.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 43 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 44 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 25, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 46 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 30.

Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 48 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

Firmati: Elisabetta Attolino - Francesco Pizzuti notaio
(con l'impronta del sigillo)

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Taranto il 4 dicembre 2018 al n. 18568.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo (composta di ventisette facciate), ai sensi dell'Art.
22, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 82/2005 che si trasmette in termini
utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Atto esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi della Tabella
allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.